REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di Maestra spazzacamino / Maestro spazzacamino

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 06.05.2008 concernente l'esame professionale superiore di maestra spazzacamino / maestro spazzacamino è modificato come segue:

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

[...]

2.1.2 [...]. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

[...]

2.2.2 La commissione GQ può:

a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

[1] RS 412.10

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Maestra spazzacamino, Professional Master / Maestro spazzacamino, Professional Master**
- **Kaminfegermeisterin, Professional Master / Kaminfegermeister, Professional Master**
- **Maître Ramoneuse, Professional Master / Maître Ramoneur, Professional Master**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Master Chimney Sweep, Professional Master**

[...]

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Aarau, 21 settembre 2026

Spazzacamino Svizzero

Paul Grässli
Presidente centrale

Daniel Bieri
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di Maestra spazzacamino / Maestro spazzacamino*

Modifica del 11 GIU 2020

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 06 maggio 2008 concernente l'esame professionale superiore di maestra spazzacamino / maestro spazzacamino è modificato come segue:

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da 5 a 7 membri nominati, ad eccezione del presidente, dal Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero. Il presidente viene eletto dall'Assemblea dei delegati. La durata del mandato per tutti i membri della commissione GQ è di 4 anni. Una loro rielezione è possibile.

3.3.1 È ammesso all'esame finale chi:

a) (...)
b) ha sostenuto con successo l'esame professionale di Specialista in combustione e bruciatori specializzazione in impianti a olio / gas / legna oppure il Diploma di Spazzacamino Svizzero per Esperto in manutenzione di impianti a olio, a gas o a legna;
c) (...)
d) ha conseguito con successo almeno uno dei seguenti titoli:

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.
[1] RS **412.10**

- Attestato professionale federale di Controllore di impianti a combustione
- Certificato di Spazzacamino Svizzero per Specialista in manutenzione di impianti di ventilazione
- Attestato professionale federale di Specialista antincendio

così come
(...)

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Aarau, il 8.6.2020

Spazzacamino Svizzero

Paul Grässli
Presidente centrale

Hannes Messmer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 11 GIU 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame

concernente

l'esame professionale superiore di maestra / maestro spazzacamino

Modifica del 02 OTT 2017

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 06 maggio 2008 concernente l'esame professionale superiore di "maestra / maestro spazzacamino" è modificato come segue:

Sostituzione di un termine

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione "Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)" è sostituita da "Spazzacamino Svizzero".

7.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

(...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- Master Chimney Sweeper, Advanced Federal Diploma of Higher Education

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Aarau, il 15.09.2017

Spazzacamino Svizzero

Marcel Cuenin
Presidente centrale

Hannes Messmer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, il 02 OTT 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

i.V.

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Die Kaminfeger
Les Ramoneurs
Gli Spazzacamini

Regolamento d'esame
concernente

l'esame professionale superiore di **Maestro / Maestra spazzacamino**

Modifica del 23 LUG 2015

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 [1],

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore di Maestra / Maestro spazzacamino del 06.05.2008 viene modificato nel seguente modo:

Sostituzione di un termine
Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione "Ufficio federale della formazione professionale e delta tecnologia UFFT" è sostituita da "Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI".

1.1 Scopo dell'esame

(...)
A seconda del profilo professionale scelto deve essere in possesso delle seguenti competenze aggiuntive:

Controllora o Controllore di impianti a combustione
È autorizzato a gestire un centro di controllo di impianti e di proporsi come controllore ufficiale di impianti presso i comuni o i centri di controllo della propria regione.

Specialista in sistemi termici
Specializzazione in impianti a olio / gas / legna
A seconda della specializzazione, esegue lavori di manutenzione sui generatori

[1] RS 412.10

Specialista per la manutenzione di impianti di ventilazione
Esegue la pulizia di impianti di ventilazione comfort e di impianti di ventilazione per aria viziata e aria di smaltimento in case unifamiliari o multi familiari.

Specialista antincendio
Su richiesta dell'assicurazione per immobili oppure del comune, esegue una perizia in base alle indicazioni dei progetti di costruzione, dalla pianificazione sino al collaudo del fabbricato.

3.3 Ammissione

3.3.1 È ammesso all'esame finale chi:

a) dopo il superamento dell'esame professionale di Caposquadra Spazzacamino ha svolto per almeno due anni la professione di spazzacamino;
e
b) ha sostenuto con successo l'esame professionale di Specialista in combustione e bruciatori specializzazione in impianti a olio / gas / legna oppure il Diploma ASMS Esperto/a per la manutenzione di impianto a olio o a gas;
e
c) ha sostenuto con successo i moduli Amministrazione dell'ASMS;
e
d) ha conseguito con successo almeno uno dei seguenti titoli:
- Attestato professionale federale di Controllore di impianti a combustione
- Diploma ASMS di Specialista per la manutenzione di impianti di ventilazione
- Attestato professionale federale di Specialista antincendio

così come
e) dispone dei certificati di fine modulo richiesti, rispettivamente delle attestazioni di equipollenza;

oppure

f) dispone dei certificati di equipollenza secondo le lettere a) – d) e della relativa esperienza professionale;
così come
g) dispone dei certificati di fine modulo richiesti, rispettivamente delle attestazioni di equipollenza

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al P.to 3.4.1 e della consegna puntuale del lavoro di diploma.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale è necessario presentare i seguenti certificati di fine modulo:

a) Pianificazione, direzione & organizzazione	PO1
b) Marketing e vendita	MV1
c) Principi sul diritto economico	WR1
d) Principi sulla contabilità	BH1
e) Corrispondenza e comunicazione	KK1

Il contenuto ed i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze) dell'organo responsabile. Essi sono riportati nella guida metodica o nel relativo allegato.

3.3.3 *Abrogato*

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Aarau, il 30 giugno 2015

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

Marcel Cuenin
Presidente centrale

Hannes Messmer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, il 23 luglio 2015

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

i. V.

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore per Maestra spazzacamino / Maestro spazzacamino

del 06 MAI 2008

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

La maestra spazzacamino o il maestro spazzacamino deve essere in grado di dirigere un'impresa formata da tre a cinque collaboratrici o collaboratori dipendenti secondo i principi economico-aziendali, tecnico-specialistici ed ecologici. Deve saper svolgere in maniera corretta e conformemente alle nuove tecniche i compiti di pulizia e di controllo degli impianti ai sensi di direttive e norme prescritte come pure delle esigenze del mercato. È inoltre autorizzato all'esecuzione di manutenzioni e ottimizzazioni di impianti termo-tecnici nell'ambito energetico e della tutela dell'ambiente.

È in grado di istruire un apprendista secondo i principi didattici e in maniera competente e professionale.

A seconda del profilo professionale scelto deve essere in possesso delle seguenti competenze aggiuntive:

Controllore di impianti di combustione
È autorizzato a gestire un centro di controllo di impianti e di proporsi come controllore ufficiale di impianti presso i comuni o i centri di controllo della propria regione.

Esperta o esperto di impianti a olio, a gas e a legna
A seconda della specializzazione esegue professionalmente lavori di manutenzione, servizi di controllo e messa in funzione di impianti e generatori termini.

Esperta o esperto per la manutenzione di impianti di ventilazione
Esegue agli impianti di ventilazione lavori di pulizia occupandosi anche della manutenzione di impianti di ventilazione sia per aria viziata che per aria di smaltimento in case unifamiliari o multi familiari.

Esperta o esperto comunale antincendio AICAA
Esegue nell'ambito della protezione antincendio e su richiesta dell'assicurazione per immobili oppure del comune una perizia in base alle indicazione dei progetti di costruzione, dalla pianificazione sino al collaudo del fabbricato.

Consulente di energia per l'artigianato
Valuta e giudica nell'ambito dell'efficienza energetica fino a cinque unità di abitazione ed emette una certificazione energetica dell'edificio ai sensi della scheda tecnica SIA 2031.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS).

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di 7 membri, i quali vengono eletti dal Comitato Centrale dell'ASMS per un periodo di 4 anni. L'elezione del Presidente ha luogo durante l'Assemblea dei delegati dell'ASMS.

2.1.2 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.2.1 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
j) tratta le domande e i ricorsi;
k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.2.2 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell' ASMS.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.3.1 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.3.2 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali. La pubblicazione è riportata sull'organo di stampa dell'ASMS (giornale della categoria) e anche sul sito internet.

3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso dell'attestato di capacità di spazzacamino;
b) ha svolto dopo l'esame finale di apprendistato per la durata di minimo tre anni la professione di spazzacamino;
c) delle seguenti formazioni rispettivamente esami federali di qualifica ne ha conseguiti almeno due:
 I. Controllore di impianti di combustione con attestato federale di qualifica
 II. Esperta o esperto di impianti a olio, a gas e a legna con attestato federale di qualifica oppure diploma ASMS per specialista di manutenzione per impianti a olio o a gas
 III. Consulente di energia dell'artigianato
 IV. Esperta o esperto per la manutenzione di impianti di ventilazione
 V. Esperta o esperto comunale antincendio AICAA
d) è in possesso degli attestati modulari richiesti rispettivamente di dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.4.1 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

a)	Fondamenti della tecnica degli impianti di combustione e di riscaldamento	AT1
b)	Principi sulle tecniche di misurazione delle emissioni di aria pulita	MT1
c)	Tecnica di misurazione secondo le raccomandazioni per gli impianti dell'UFAM	MT2
d)	Elettrotecnica, tecnica di regolazione, sicurezza sul lavoro	ER1
e)	Impianti di riscaldamento e prova di funzionamento (teorica)	AT2
f)	Tecnica della combustione e combustibili	BV1
g)	Lavori pratici dello spazzacamino, incluse le istruzioni per gli apprendisti	PA1
h)	Pianificazione, direzione & organizzazione	PO1
i)	Marketing e vendita	MV1
j)	Principi sul diritto economico	WR1
k)	Principi sulla contabilità	BH1
l)	Corrispondenza e comunicazione	KK1

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame in seguito a conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.4.2 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.1.1 Un esame finale si svolge:

- in lingua tedesca, se presenti minimo 10 candidate o candidati
- in lingua francese se presenti minimo 3 candidate o candidati
- in lingua italiana se presente minimo una candidata o un candidato

se vi è stata richiesta e se le condizioni d'ammissione sono adempite.

Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.2 Le persone candidate sono convocate almeno 10 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione scritta è composta dal programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.

4.1.3 Dopo che le candidate e i candidati hanno scelto il loro tema o argomento per il lavoro di diploma verranno resi loro noti i nominativi delle persone di riferimento, cioè i periti. Eventuali ricorsi riguardanti la scelta dei periti con valida motivazione dovranno essere inoltrati entro una settimana alla commissione GQ. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.2.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1 I candidati che, riguardo alle condizioni di ammissione, danno coscientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2 Gli esami orali verranno eseguiti da due periti che prendono nota sui contenuti e sull'andamento dell'esame, giudicano le prestazioni e stabiliscono il voto finale.

4.4.3 Minimo uno dei perito non deve essere un docente dei corsi di preparazione del candidato da esaminare.

4.4.4 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

4.5.1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.5.2 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

	Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1	lavoro di diploma (tema tecnico o economico-aziendale)	scritto (lavoro a casa)	6 settimane	triplica (calcolo X 3)
2	Presentazione	orale	25 minuti	una sola volta
3	Interrogazione	orale	20 minuti	duplice (X 2)
		Totale	*45 minuti*	

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.2.1 lett. a.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

Valutazioni con voto: la valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in voti. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 I voti delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

6.4.1 L'esame finale è superato, se il voto complessivo equivale minimo al 4.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dallo stesso;
e) non consegna il lavoro di diploma secondo termine previsto.

6.4.3 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:

a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
b) i voti o la valutazione delle singole parti d'esame ed il voto complessivo o la valutazione complessiva dell'esame finale;
c) il superamento o meno dell'esame finale;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2 Le ripetizioni di esami ammesse comprendono tutte le parti dell'esame secondo la cifra 5.1.1.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Maestra spazzacamino / Maestro spazzacamino
- Kaminfegermeisterin / Kaminfegermeister
- Maître ramoneuse / Maître ramoneur

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Master Chimney Sweep with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training.

7.1.3 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.2.1 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.2.2 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il Comitato Centrale dell'ASMS fissa su proposta della commissione GQ le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'ASMS si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 3 novembre 2004 concernente l'esame professionale superiore di Maestra spazzacamino / Maestro spazzacamino è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 3 novembre 2004 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Aarau,

Associazione Svizzera Maestri Spazzacamini (ASMS)

Jacques Marrel
Presidente Centrale

Hans Tschudi
Presidente della Commissione GQ
dell'esame professionale superiore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 06 MAI 2008

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
La direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold